



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

CONVEGNO · FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

TCF e regime di adempimento collaborativo

Genova, 25 settembre 2026

Banca Passadore – Via Ettore Vernazza 23



Il quadro normativo e gli incentivi del TCF facoltativo

Requisiti, modalità di accesso ed effetti premiali del TCF facoltativo. Le novità del correttivo "Omnibus". Differenze con il regime dell'adempimento collaborativo.

Cristiano Caumont Caimi · Partner – Tremonti Partners



La cooperative compliance non è, e non sarà, per le PMI

Volume d'affari o ricavi richiesti per l'accesso all'adempimento collaborativo.

750 mln

Soglia dal 2024

500 mln

Soglia oggi vigente (dal 2026)

100 mln

Soglia a regime (dal 2028)

- La misurazione segue un criterio prudenziale: si assume il valore più elevato fra i ricavi di bilancio dell'esercizio precedente e dei due anteriori e il volume d'affari IVA dell'anno solare precedente e dei due anteriori (art. 7, co. 1-ter, d.lgs. 128/2015).
- La raccomandazione 2003/361/CE fissa il tetto delle medie imprese a 50 milioni di fatturato: anche a regime, la platea del regime pieno resta lontana dal tessuto produttivo delle PMI.
- Il legislatore non ha abbassato la soglia fino alle PMI: ha aperto un secondo binario, privo di qualsiasi soglia, che porta con sé una parte della premialità del primo.
- Le fonti dell'istituto: art. 7-bis, d.lgs. 128/2015, introdotto dal d.lgs. 221/2023, attuato dal D.M. 9 luglio 2025 e dal provv. AdE 3 febbraio 2026 n. 42022.

LA CONSEGUENZA

Il regime opzionale non è un'estensione della cooperative compliance alle PMI: è un istituto distinto, costruito perché la cultura del tax risk management si diffonda oltre il perimetro dimensionale del regime pieno.

Il regime opzionale è un istituto autonomo, non una versione semplificata

Il presupposto in comune

Entrambi i regimi poggiano su un TCF conforme all'art. 4 d.lgs. 128/2015, certificato e coerente con le Linee Guida dell'Agenzia. Lo standard organizzativo richiesto è identico.

La posizione dell'istituto

Si colloca a metà strada fra l'assenza di qualsiasi sistema strutturato e il rapporto pieno di cooperazione con il Fisco: richiede molto sul piano organizzativo, ma non impone la «macchina relazionale» del regime pieno.

I tre piani su cui i due regimi divergono

Intensità del rapporto

Nel regime pieno vi sono interlocuzione continuativa, soglie di materialità concordate, comunicazioni di rischio e interpello abbreviato. Nel regime opzionale esiste solo l'interpello ordinario.

Estensione dei benefici

Il regime opzionale riconosce due soli effetti premiali, entrambi sanzionatori, e non gli altri benefici del regime pieno.

Competenza

Gli interpelli restano agli uffici ordinariamente competenti, senza il canale dedicato, e senza riduzione dei termini di risposta a 45 giorni: permane il termine ordinario di 90 giorni.

02

I REQUISITI D'ACCESSO



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



Chi può accedere e che cosa deve già avere

«... i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.»

Art. 2, co. 1, D.M. del Viceministro dell'Economia e delle finanze 9 luglio 2025

Il requisito di accesso è negativo

1

Nessuna soglia minima

Né di fatturato, né di dipendenti, né di forma giuridica: il filtro reale non è normativo ma “economico”, e coincide con il costo di progettazione e certificazione.

2

Le due strade sono alternative

Chi possiede i requisiti dimensionali non può optare per il regime opzionale: l'alternativa è posta per legge, non rimessa alla convenienza.

3

Il perimetro si sposta nel tempo

Con la soglia a 100 milioni dal 2028 parte della platea odierna migrerà nel regime pieno: il TCF costruito oggi è l'infrastruttura del regime di domani.

Il presupposto sostanziale è unico (art. 3, co. 2, D.M. 9 luglio 2025)

(i) un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;

(ii) certificato da professionisti indipendenti, anche in merito alla conformità ai principi contabili (D.M. 212/2024);

(iii) redatto in coerenza con le Linee Guida dell'Agenzia (prov. 10 gennaio 2025 n. 5320 e aggiornamenti).

Nessuno standard “ridotto”

Il parametro è il medesimo dell'art. 4, co. 1, d.lgs. 128/2015, che il regime opzionale richiama per intero.

IL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ

La norma non richiede un «documento», ma un sistema già funzionante al momento dell'opzione: non è previsto alcun periodo di integrazione e/o adeguamento successivo.



Il corredo documentale è tassativo: art. 2, comma 3, D.M. 9 luglio 2025

Lett.	Documento	Contenuto essenziale
a)	Descrizione dell'attività svolta	Modello di business, mercati, assetto societario e di gruppo, sistemi informativi rilevanti.
b)	Strategia fiscale	Approvata dagli organi di gestione in data anteriore all'opzione; esprime la propensione al rischio e il coinvolgimento dei vertici.
c)	Descrizione del sistema (Tax Compliance Model)	Architettura del TCF, ruoli e responsabilità, procedure, meccanismi di escalation, piano di monitoraggio.
d)	Mappa dei processi aziendali	Processi fiscalmente rilevanti con i relativi owner: è il presupposto logico della mappa dei rischi.
e)	Mappa dei rischi fiscali e dei controlli	Include i rischi derivanti dai principi contabili; collega processi, rischi e controlli e distingue rischio inerente e residuo.
f)	Certificazione del sistema	Ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, d.lgs. 128/2015, conformemente al D.M. 212/2024, con data certa anteriore alla comunicazione.

ART. 4, CO. 2, D.M. 9 LUGLIO 2025

«L'opzione si considera validamente effettuata se al modello di comunicazione è allegata tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 3»
L'incompletezza del fascicolo non è un'irregolarità sanabile: rende l'opzione inefficace.

La sequenza è vincolante: l'ordine errato rende l'opzione inefficace

1

Implementazione

Si progetta e si implementa il sistema, che deve essere effettivamente operativo.

2

Delibera

L'organo amministrativo approva la strategia fiscale, con data anteriore all'opzione (art. 2, co. 3, lett. b, D.M. 9 luglio 2025).

3

Certificazione

Il certificatore rilascia la certificazione, munita di data certa anteriore (art. 3, co. 5, D.M. 9 luglio 2025).

4

Opzione

Solo dopo si esercita l'opzione, allegando l'intero corredo documentale.

- Non è possibile inviare il modello e poi completare la documentazione.
- Il modello non apre un procedimento istruttorio da alimentare in corso d'opera: fotografa una situazione che deve già esistere, e l'istruttoria dell'Ufficio verifica quella fotografia.

IL CALENDARIO A RITROSO

Poiché la certificazione del disegno richiede alcuni mesi di attività fra company level e activity level, e poiché il sistema deve essere già operativo, il cantiere va aperto con 12-18 mesi di anticipo rispetto alla data in cui si intende esercitare l'opzione.

La certificazione: chi può rilasciarla

Requisiti del certificatore (D.M. MEF-Giustizia 12 novembre 2024 n. 212)

L'attività è riservata a professionisti indipendenti iscritti all'albo degli avvocati o nella Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, iscritti in appositi elenchi tenuti dal CNF e dal CNDCEC (entrambi gli elenchi sono pubblicati sul sito dell'Agenzia).

Requisiti:

1. Iscrizione all'albo da oltre cinque anni.
2. Onorabilità e indipendenza, che devono permanere per tutta la durata dell'incarico a pena di decadenza automatica.
3. Professionalità documentata in sistemi di controllo interno, principi contabili e diritto tributario.
4. Percorso formativo di almeno ottanta ore con test di valutazione finale.

Protocollo d'intesa 11 aprile 2025 fra CNDCEC, CNF, MEF–Dipartimento delle Finanze e Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 2, co. 3, D.M. 212/2024

Esonero totale - ferma l'iscrizione all'albo da almeno cinque anni con continuità - spetta a chi:

1. ha ricevuto incarico di progettazione, realizzazione o sviluppo di sistemi di controllo del rischio fiscale poi validati dall'Agenzia;
2. ha rivestito per almeno cinque anni il ruolo di responsabile dei rischi fiscali in imprese in adempimento collaborativo;
3. è stato per almeno due anni componente di organismi di vigilanza o di comitati endoconsiliari con funzioni analoghe, oppure ha svolto funzioni di audit aziendale, in società ammesse nei medesimi anni alla cooperative compliance (il sindaco è esonerato solo se ha fatto parte di un collegio sindacale investito anche delle funzioni di OdV, ai sensi dell'art. 6, co. 4-bis, d.lgs. 231/2001);
4. è professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia nelle discipline economico-aziendali o di diritto tributario

Esonero parziale – limitato a determinati moduli del corso formativo e del relativo test con riferimenti ai medesimi moduli - spetta a:

1. professori e ricercatori di tipo A o B nelle discipline economico-aziendali o di diritto tributario, per i soli moduli della materia di insegnamento;
2. revisori legali iscritti nel registro, per i moduli di rispettiva competenza.

La certificazione: vincoli per il certificatore

INDIPENDENZA

Art. 4, commi 1-2, D.M. 212/2024: il certificatore deve essere indipendente dall'impresa e non coinvolto nel suo processo decisionale: deve presidiare ogni conflitto **anche soltanto potenziale**, diretto o indiretto.

Tra le preclusioni di cui al comma 3 rientra chi - **nei due anni precedenti** - è stato legato all'impresa o al gruppo da rapporti di lavoro autonomo (es: consulente fiscale) o subordinato, ovvero da altri rapporti patrimoniali o professionali che ne compromettano l'indipendenza. Il certificatore deve valutare e documentare i rischi per la propria indipendenza (art. 5, co. 1, lett. b).

Divieto di Autoriesame - 4, co. 3, lett. f, D.M. 212/2024

Non può certificare chi ha reso servizi funzionali all'elaborazione del TCF o vi ha assunto un ruolo di responsabilità.

- Il divieto non ha limite di tempo: chi ha costruito il sistema non potrà mai certificarlo (salvo nuova progettazione da parte di altro progettatore)
- Si estende ai colleghi dello studio professionale di appartenenza, anche per mere collaborazioni occasionali.

Divieto di Rotazione - art. 4, commi 5-6, D.M. 212/2024

- Ciascun incarico dura 3 anni
- Massimo 3 incarichi consecutivi dalla stessa impresa.
- Poi 6 anni di «raffreddamento» dalla firma dell'ultima certificazione, estesi ai colleghi che collaborano stabilmente con lo studio in cui opera il certificatore uscente: la rotazione interna non azzerà il contatore.
- Nei 6 anni il certificatore uscente e i colleghi di studio non possono nemmeno affiancare il nuovo certificatore come ausiliari (co. 6 e art. 6, co. 11).



Oggetto e standard della certificazione. I due rischi da presidiare

Certificazione del disegno — ToD

Attesta la conformità dell'architettura del TCF alle Linee Guida, su due livelli: **company level assessment** (regole, procedure, strutture) e **activity level assessment** (processi di mitigazione dei rischi mappati).

Risponde alla domanda: **il sistema è ben costruito?**

Lo standard tecnico (Circolare 6/E)

Né il D.M. 212/2024 né le Linee Guida indicavano come strutturare la certificazione. La Circolare 6/E non impone uno standard, ma riconosce come adeguati gli ISAE, i principi internazionali che stabiliscono come si svolge una verifica professionale indipendente e come se ne redige la relazione. L'ISAE 3000 detta le regole generali; l'ISAE 3402 quelle per verificare i controlli interni di un'organizzazione - cioè le verifiche inserite nei processi aziendali per prevenire il realizzarsi dei rischi - distinguendo fra il loro disegno e il loro effettivo funzionamento nel tempo. Il richiamo di prassi è esemplificativo: il certificatore resta libero di adottare una propria metodologia coerente con le Linee Guida

Efficacia operativa — ToE

Attesta, mediante test su un campione di controlli riferiti a un arco temporale, che i controlli hanno operato in modo continuativo e corretto.

Risponde alla domanda: **il sistema ha funzionato?**

La nuova certificazione (art. 3, co. 3, D.M. 9 luglio 2025)

È dovuta a fronte di operazioni che comportino mutamenti sostanziali del perimetro del TCF, comprese le aggregazioni o disaggregazioni a favore di entità escluse da quel perimetro.

Vale però un'esclusione netta: le operazioni fra soggetti già inclusi nel medesimo TCF non vi rientrano mai. L'impresa comunica preventivamente all'Agenzia gli eventi rilevanti, per una valutazione condivisa.

Certificazione infedele: che cosa rischia l'impresa

La certificazione è infedele se **(i)** resa da chi non aveva i requisiti di indipendenza, onorabilità o professionalità; **(ii)** se i dati che contiene non corrispondono a quelli esibiti dal contribuente; **(iii)** se il certificatore attesta falsamente di aver svolto i propri compiti (art. 4, co. 1-bis, d.lgs. 128/2015).

Le conseguenze non colpiscono solo il professionista: l'Agenzia «tiene conto» dell'infedeltà anche nei confronti dell'impresa. Secondo la Circolare 6/E, ciò che rileva è se l'impresa poteva accorgersene:

1. non ha svolto i controlli che glielo avrebbero permesso → niente ammissione, occorre una nuova istanza;
2. li ha svolti tutti → ammissione confermata, ma con una nuova certificazione rilasciata da un altro professionista.

Acquisire la dichiarazione di indipendenza del certificatore è quindi necessario ma non sufficiente. Serve conservare la prova dei controlli svolti prima di conferire l'incarico: iscrizione nell'elenco pubblicato dall'Agenzia, assenza di rapporti con l'impresa e con il gruppo nel biennio, estraneità dello studio alla costruzione del TCF, rispetto del limite dei tre incarichi.

03

LA PROCEDURA DI ADESIONE



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



Il Modello, il canale di trasmissione e la competenza

Le sezioni del Modello (provv. AdE 3 febbraio 2026 n. 42022)

- Tipo di comunicazione: casella 1 per l'istanza di adesione, casella 2 per la volontà di non permanere nel regime. Lo stesso modello serve all'adesione e alla revoca.
- Dati del contribuente con PEC, sede legale, domicilio fiscale se diverso, eventuale domiciliatario e rappresentante firmatario.
- Dichiarazione del possesso dei requisiti, su tre affermazioni distinte: il sistema integrato, la documentazione delle **lettere a)-e)** e, autonomamente, la certificazione della **lettera f)**, **art. 2, comma 3, D.M. 9 luglio 2025**;
- Referenti per le interlocuzioni con l'Agenzia, fino a **tre**: l'indicazione è formulata come eventuale, ma identifica l'interlocutore stabile e riduce i tempi morti dell'istruttoria.
- Sottoscrizione, con dichiarazione espressa di consapevolezza dell'impegno assunto.

Come si trasmette

Esclusivamente per via telematica, mediante PEC all'indirizzo indicato nelle istruzioni (dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it), unitamente a tutta la documentazione dell'art. 2, co. 3, D.M. 9 luglio 2025.

Chi è competente, in via esclusiva

La **Direzione Specialistica Adempimento Collaborativo** (provv. 13 febbraio 2026 n. 53737, dal 1° aprile 2026; sedi di Roma e Milano, 350 funzionari dedicati), per la ricezione, la **verifica dei requisiti per l'accesso e la verifica per la permanenza**.

IL PUNTO DA NON SOTTOVALUTARE

La sottoscrizione non è un adempimento formale: assume l'impegno a istituire e mantenere un sistema certificato ai sensi dell'art. 3, co. 1, D.M. 9 luglio 2025, e ricade sull'organo amministrativo.

L'istruttoria, la durata del vincolo e la decadenza

L'istruttoria sull'accesso

1

Esito entro 120 giorni

L'Ufficio comunica via PEC l'esito della verifica sul riscontro dei requisiti, dopo aver controllato che il sistema sia coerente con le Linee Guida e certificato.

2

Sospensione dei termini

In caso di richiesta di ulteriore documentazione o di interventi necessari, i termini restano sospesi fino alla presentazione dei documenti o alla presa d'atto delle misure correttive.

3

Rinuncia dopo 6 mesi

L'inerzia sulla documentazione o sulle misure correttive comporta la rinuncia all'opzione: non un diniego motivato, ma la caducazione per inerzia. Gli esiti sono comunicati anche alla Guardia di finanza.

Durata, rinnovo e revoca (art. 6, D.M. 9 luglio 2025)

Profilo	Disciplina
Effetti	Dall'inizio del periodo d'imposta della comunicazione (art. 5, co. 1).
Durata	2 periodi d'imposta.
Irrevocabilità	L'opzione è irrevocabile per l'intero biennio.
Rinnovo	Tacitamente prorogata per altri due periodi d'imposta.
Revoca	Solo espressa, prima della scadenza del biennio, con il medesimo modello (casella 2).

LA DECADENZA (ART. 5, COMMI 4 E 5, D.M. 9 LUGLIO 2025)

Il riscontro della mancanza o del venir meno dei requisiti comporta la decadenza dai benefici sanzionatori sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui sono venuti meno: la decadenza retroagisce all'intero esercizio, senza effetti pro rata.

La manutenzione del modello non è periodica ma presidio continuativo: le dimissioni della funzione responsabile del TCF, un'operazione straordinaria non presidiata o la perdita di indipendenza del certificatore sono incidenti critici.



04

GLI EFFETTI PREMIALI



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



La premialità è una catena: se un anello salta, non si produce alcun effetto

1

Il rischio deve essere comunicato (esclusivamente) con istanza di interpello

L'art. 7-bis, co. 2, richiede un'apposita istanza ai sensi dell'art. 11 l. 212/2000.

2

L'istanza deve essere preventiva

Va presentata prima dell'invio delle dichiarazioni o comunque prima del decorso delle relative scadenze.

3

Il comportamento deve corrispondere a quello rappresentato

Ciò che si richiede è la fedeltà alla rappresentazione dei fatti contenuta nell'istanza.

4

Non devono esservi condotte simulatorie o fraudolente

È la clausola di sbarramento comune a tutta la disciplina premiale.

5

L'interpello deve essere ammissibile

L'art. 5, co. 3, D.M. 9 luglio 2025 subordina il riconoscimento dei benefici alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Primo effetto (co. 2, lett. a)

La mancata irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni riferite ai rischi comunicati tramite interpello.

Secondo effetto (co. 2, lett. b)

L'esclusione della rilevanza penale per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000), con la conseguenza che le violazioni coperte non costituiscono notizia di reato ex art. 331 c.p.p.

La protezione riguarda il solo art. 4, che è per definizione residuale rispetto alle dichiarazioni fraudolente degli artt. 2 e 3: queste ultime non vi rientrano. Entro l'art. 4, l'esclusione opera sia sul lato attivo sia su quello passivo, con l'eccezione degli elementi passivi inesistenti, e delle condotte fraudolente o simulatorie

LA CONSEGUENZA DA NON SOTTOVALUTARE

Un'istanza dichiarata inammissibile non produce premialità: non è un vizio formale rimediabile. Le cause sono quelle ordinarie: descrizione carente non sanata, assenza di obiettive condizioni di incertezza, questioni su cui siano già state avviate attività di controllo, istanze non preventive. La costruzione dell'istanza, nel regime opzionale, è l'attività che produce il beneficio.



Il primo effetto: disapplicazione delle sanzioni amministrative

- Nella formulazione originaria l'effetto era una mera riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative: è stato il correttivo d.lgs. 5 agosto 2024 n. 108 a trasformarlo in disapplicazione integrale. Sul singolo rischio comunicato la protezione è oggi la stessa della cooperative compliance.
- Ciò che cambia non è l'intensità della protezione, ma la sua estensione: nel regime pieno esiste anche la riduzione alla metà per i rischi mappati ma non comunicati (art. 6, co. 3-bis). Nel regime opzionale quel secondo livello non è previsto.

Contestazione ipotetica di maggiore imponibile IRES per 1 milione di euro: imposta 240.000 euro, sanzione per dichiarazione infedele calcolata per semplicità al 70% dell'imposta.

Scenario	Imposta	Sanzione	Profilo penale
A. Nessun regime: rischio non presidiato	240.000 €	168.000 €	Rilevanza penale e obbligo di denuncia
B. Opzione TCF opz. attiva: rischio mappato ma non portato a interpello	240.000 €	168.000 €	Rilevanza penale e obbligo di denuncia
C. Opzione TCF opz. attiva: rischio comunicato con interpello ammissibile	240.000 €	0 €	Esclusione infedele dichiarazione ex art. 4 d.lgs. 74/00 (con alcune limitazioni)

La soglia di materialità nei due regimi

	Regime Pieno	Regime Opzionale
Chi la fissa	Concordata con l'Agenzia	Fissata dall'impresa, con delibera del CdA
Sopra soglia	Comunicare è un obbligo: se si omette, sanzioni piene ed esclusione dal regime	Nessun obbligo: l'interpello resta facoltativo
Sotto soglia	Se il rischio è documentato in mappa: sanzione zero (prima della dichiarazione) o dimezzata (dopo)	Nessuna protezione: sanzione piena in assenza interpello
Protezione piena	Interpello, comunicazione di rischio o rendicontazione tempestiva in mappa	Solo l'interpello preventivo e ammissibile
Funzione	Determina l'obbligo di comunicare	Misura i rischi, li pone alla attenzione dei vertici e indica quali portare a interpello

Il secondo effetto: irrilevanza penale

- L'art. 7-bis, co. 2, lett. b), esclude la rilevanza penale del fatto per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) quando la violazione dipenda da rischi comunicati tempestivamente ed esaurientemente prima della dichiarazione.
- Il correttivo del 2024 ha elevato quella che era una causa di non punibilità a esclusione della rilevanza penale del fatto: le violazioni così coperte non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
- L'esclusione riguarda solo l'art. 4 d.lgs. 74/2000, che opera «fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3». Per cui le dichiarazioni fraudolente ne restano fuori per definizione. La clausola sulle condotte simulatorie o fraudolente ha portata «ricognitiva». L'interpello non sanifica la frode. Limitazione effettiva è invece quella relativa agli elementi passivi inesistenti.

La delimitazione della Circolare 6/E

L'esclusione degli elementi passivi inesistenti colpisce le sole fattispecie immeritevoli di tutela, cioè gli elementi passivi non esistenti sul piano fattuale. Restano quindi coperti dall'esimente: (i) i costi effettivamente sostenuti, ancorché in tutto o in parte non deducibili; (ii) le contestazioni meramente interpretative sulla spettanza di trattamenti impositivi realizzati mediante variazioni in diminuzione del reddito - la Circolare cita patent box e participation exemption. A condizione, in entrambi i casi, che si tratti di fattispecie fedelmente rappresentate all'Agenzia ed esistenti sul piano fattuale.

Il diritto al dissenso

La condizione è che «il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato nell'interpello»: non è richiesto l'adeguamento alla risposta dell'Agenzia. Chi riceve una risposta sfavorevole può mantenere la propria posizione e continuare a beneficiare della disapplicazione delle sanzioni e dell'esclusione penale. Si perde la certezza sull'esito, ma si conserva la protezione.

DUE AVVERTENZE SU DISSENSO

L'effetto pratico del dissenso è che l'Agenzia emette un atto impositivo senza sanzioni: il contenzioso resta possibile, ma il rischio è azzerato sul versante sanzionatorio.

La clausola sul «disattendere sistematicamente» non limita il diritto di discostarsi dalla soluzione prospettata dall'Agenzia: colpisce la presentazione ricorrente di istanze palesemente non in linea con legge, prassi e giurisprudenza, al solo fine di usufruire dell'esimente. Il dissenso ragionato è tutelato, la strumentalizzazione seriale no.



Le novità del correttivo “Omnibus”: rischi pregressi e rateazione

L'art. 16 del d.lgs. 7 agosto 2026 n. 148 inserisce nell'art. 7-bis i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, estendendo per la prima volta al regime opzionale la facoltà di comunicare i rischi fiscali relativi a periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione (il c.d. «zainetto»). Si applica alle comunicazioni effettuate a partire dal 12 agosto 2026.

Profilo	Disciplina (art. 7-bis, commi 2-bis e 2-ter)
Oggetto	Rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione.
Destinatario	La Direzione Specialistica , cioè la stessa articolazione competente per le interlocuzioni con gli aderenti all'adempimento collaborativo.
Condizione negativa	La comunicazione deve essere esauriente e precedere la formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di attività di accertamento o di indagini penali sui rischi comunicati.
Termine	Improrogabilmente 120 giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell'opzione.
Effetti	Si applicano entrambe le premialità del comma 2: disapplicazione delle sanzioni amministrative ed esclusione della rilevanza penale.

La rateazione (nuovo comma 2-quater)

Le somme dovute in esecuzione della risposta possono essere versate in unica soluzione o fino a venti rate trimestrali, dunque su cinque anni; la prima rata entro sessanta giorni dalla notifica. Il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima comporta l'iscrizione a ruolo, la sanzione per omesso versamento aumentata della metà e gli interessi.

Le due implicazioni operative

Il termine decorre dalla notifica dell'esito, non dall'invio del modello: la ricostruzione è onerosa e va quindi avviata con largo anticipo sull'esito. Il perimetro è solo interpretativo: si regolarizza il «passato interpretativo», non gli errori procedurali.

Costi dell'opzione, quando conviene e che cosa dà in più

Le voci di costo

- Progettazione del sistema.
- Mappatura dei processi e dei rischi.
- Certificazione, che ha durata triennale ed è un costo ricorrente, non una tantum.
- Aggiornamenti e nuova certificazione al verificarsi di modifiche organizzative rilevanti.
- Presidio interno continuativo, con la segregazione di responsabilità che ne consegue.

Le principali variabili da cui dipende la convenienza

1

Il profilo di rischio fiscale

Operatività estera, transfer pricing, operazioni straordinarie in programma, regimi agevolativi complessi e settori a elevata incertezza interpretativa.

2

La maturità dei presidi esistenti

Chi dispone già di un MOGC 231 efficace e di procedure amministrativo-contabili formalizzate sostiene un costo incrementale inferiore.

3

L'orizzonte strategico

Un'operazione straordinaria attesa, la crescita verso i 100 milioni o un passaggio generazionale trasformano il costo in un investimento.

Governo della variabile fiscale

Approccio metodico, con ricadute sulla qualità dei processi e sulla capacità di intercettare tempestivamente le criticità.

Operazioni straordinarie

Rende più affidabile la quantificazione delle esposizioni potenziali e facilita le verifiche preliminari in M&A e passaggio generazionale.

ESG e accesso al capitale

La tax governance pesa nella componente Governance, in ottica di quotazione, debito strutturato o ingresso di nuovi investitori.

Questi vantaggi maturano anche in chi adotta le Linee Guida come parametro volontario, senza opzione. Ma il benchmark volontario dà organizzazione e consapevolezza, non protezione: la protezione richiede l'opzione formale, la certificazione e il rispetto di tutte le condizioni di legge.

Il confronto con l'adempimento collaborativo

Che cosa spetta anche nel regime opzionale

- La disapplicazione delle sanzioni amministrative per i rischi comunicati, ma solo per il tramite dell'interpello.
- L'esclusione della rilevanza penale per il reato di dichiarazione infedele (con alcune esclusioni).
- La comunicazione dei rischi pregressi — il c.d. “zainetto” — dal 12 agosto 2026.
- La rateazione fino a venti rate trimestrali delle somme dovute sul pregresso, dal 12 agosto 2026.

Che cosa resta riservato al regime pieno

- La riduzione alla metà delle sanzioni per i rischi mappati e non comunicati (art. 6, co. 3-bis).
- L'interlocuzione costante e preventiva e le comunicazioni di rischio.
- L'interpello abbreviato con risposta in 45 giorni: nel regime opzionale il termine è di 90 giorni.
- Il contraddittorio rafforzato (art. 6, co. 2-bis) e il ravvedimento “guidato” (D.M. 126/2024).
- L'esonero dalle garanzie sui rimborsi (art. 6, co. 6).
- La competenza della Direzione specialistica sugli interpelli - che nel regime opzionale resta competente per le comunicazioni dei rischi pregressi.



il cuore dell'istituto non è l'opzione: è il sistema. L'opzione è l'atto con cui si rende opponibile all'Amministrazione un apparato che deve essere già sano e funzionante.

Cristiano Caumont Caimi – Partner – Tremonti Partners





ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Grazie per l'attenzione

Domande e approfondimenti

SEGRETERIA

formazione@odcecge.it

TELEFONO

010 589134

SITO

www.odcecge.it



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

